

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari per la modifica dell'art. 37 della Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni

del 19 dicembre 2013

La legge sulla pesca prevede al suo articolo 37 che le prestazioni dell'Amministrazione e in particolare dei guardapesca siano fatturate ai committenti di lavori eseguiti lungo i fiumi ticinesi. Come sappiamo i fiumi e in particolare l'acqua sono di proprietà dello Stato e pur avendo riconosciuto una parte del provento pari al 30%, riscosso con i canoni per la produzione di energia elettrica, ai Comuni spetta il ripristino dei danni. In caso di alluvioni il ripristino delle opere è sì sussidiato, ma la percentuale è molto al di sotto del 70% dei costi. Per questo motivo troviamo inopportuno che per esempio la pesca elettrica per favorire i lavori di ripristino dei danni alluvionali debba essere fatturata all'ente esecutore, nella maggior parte dei casi ai Comuni, come avviene per prassi attualmente.

Chiediamo pertanto che la Legge sulla pesca venga modificata come segue (in grassetto l'aggiunta):

Art. 37 - Prestazioni dell'Amministrazione

Le prestazioni dell'Amministrazione **(fatta eccezione per i danni alluvionali)** a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell'esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate.

Fabio Badasci
Campana - Giudici - Minotti - Pellanda